TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 178 – 08 LUGLIO 2021

Riunione del 07/07/2021

86.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Alessandro MANESCHI** nella qualità di Presidente p.t della S.S. PALLAVOLO MASSA CARRARA ASD
- **S.S. PALLAVOLO MASSA CARRARA ASD in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito all'udienza odierna per la discussione del procedimento in epigrafe indicato per il seguente capo di incolpazione così come contestato dalla procura federale:

- *Sig.* ***Alessandro Maneschi****, nella qualità di Presidente della Pallavolo Massa Carrara ASD, per avere tesserato l'atleta G. M. D. M. per la Pallavolo Massa Carrara ASD relativamente alla stagione sportiva 2020/21 in assenza del modulo di trasferimento a tempo indeterminato sottoscritto dall'atleta, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, Guida Pratica - Norme Tesseramento - Stagione 2020-2021 FIPAV, nella parte in cui è previsto che "il Presidente della Società che riceve on-line il nulla osta... ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta", art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV;*

- ***S.S. Pallavolo Massa Carrara ASD***, *in persona del Presidente pro tempore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere tesserato l'atleta G. M. D. M. per la Pallavolo Massa Carrara ASD relativamente alla stagione sportiva 2020/21 in assenza del modulo di trasferimento a tempo indeterminato sottoscritto dall'atleta, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, Guida Pratica - Norme Tesseramento - Stagione 2020-2021 FIPAV, nella parte in cui è previsto che "il Presidente della Società che riceve on-line il nulla osta... ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta", art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV.*

Il Tribunale federale. ricevuto l'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 56.20.21, a seguito di richiesta di rinvio, fissava l'udienza per il giorno 7 Luglio 2021. Risultava collegato l'Avv. Alessandro Maneschi. Il sostituto procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare del sodalizio e del Presidente.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, esaminati gli atti, si dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'esposto di un'atleta, l'Ufficio tesseramento disponeva la revoca del tesseramento con conseguente invio degli atti alla Procura Federale.

Il Presidente del sodalizio, nell'ammettere l'illecito, precisava che lo stesso non era stato compiuto dolosamente ma solo per un errore verificatosi in occasione della costituzione della nuova società.

oooooooooooooo

Il Tribunale Federale, dopo aver verificato e valutato la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata, ammessa dagli incolpati, è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Infatti, gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono il possesso del modulo F sottoscritto, prima della formalizzazione del tesseramento. Le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio a giustificazione dell'illecito, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Alessandro Maneschi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre ed a carico della **S.S. PALLAVOLO MASSA CARRARA ASD** la multa di € 300,00.

Roma, 07 luglio 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 luglio 2021